

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 8026/2025

Nell'interesse del Dott. **Sciarratta Salvatore** (C.F. SCRSVT95M22G273P), nato il 22 agosto 1995 a Palermo (PA) e residente a Raffadali (AG), in Via E. 7, n. 11, CAP 92015, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

-il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (C.F. 80024770721), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA** (C.F. 97036700793), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI DI

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione fornirà riscontro alla richiesta di accesso agli atti;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del decreto n. prot. 30704 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024"* per la classe di concorso AM30 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- del decreto n. 32959 pubblicato in data 10 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- il decreto n. 33478 pubblicato in data 14 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- nonché il decreto n. 33919 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto l'integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso nell'elenco degli idonei nell'ambito del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n.*

3059 del 10 dicembre 2024” e, dunque, prevedere apposita prova orale suppletiva in riferimento alla classe di concorso di suo interesse (AM30)

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL’AMMINISTRAZIONE

INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento dello stesso nell’elenco degli idonei nonchè all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale, prevedendo apposita prova orale suppletiva per la classe di concorso di suo interesse (AM30) .

Si premette in

FATTO

1.– Con ricorso introduttivo iscritto *sub*. R.g. 8026/2025, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, il ricorrente ha chiesto l’annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:

- dell’Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola – Affari Legali e contenzioso, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 - Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;

- dell’esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall’odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista;

- dell’Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso de quo per la classe di concorso B023

- Laboratori per i servizi socio-sanitari in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;
- Dell'avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;
- dell'Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, "c", per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;
- dell'avviso n. 23163 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;
- Avviso n. 20777 del 29 aprile u.s con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025,
ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l'estrazione della lettera "p" per le prove pratica ed orale del concorso;
- dell'Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei

ricorrenti;<https://www.usr.sicilia.it/decreto-integrazione-graduatoria-3059-24-am30-29-7-25/>

- dell'avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- dell'Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA;

- dell'Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica del CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA;

- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100", poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

2. – In data 26 giugno u.s., con decreto prot. n. 30704, l'Amministrazione ministeriale ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo*, in riferimento alla classe di concorso AM30, nella quale non figura il nominativo dell'odierno ricorrente.

3.– Peraltro, è bene precisare che con successivi provvedimenti, nello specifico n. 32959, n. 33478 e 36889, l'Amministrazione ministeriale ha pubblicato diverse rettifiche della

graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo*, in riferimento alla classe di concorso AM30, nella quale non figura il nominativo dell'odierno ricorrente.

A ogni effetto processuale e sostanziale si impugna la graduatoria di merito, integrata del 30% degli idonei, nonché le successive rettifiche pubblicate dall'U.S.R. per la Sicilia, per la classe di concorso d'interesse del ricorrente (AM30), relativa alla procedura selettiva cui il Sciaratta ha chiesto di prendere parte.

Tale atto è affetto da illegittimità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che integralmente si riportano di seguito:

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL D.M 205/2023 E DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' E IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA ILLOGICITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

La vicenda da cui trae origine il caso di specie si fonda, come si è già accennato in narrativa, sulla illegittima esclusione di parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova successiva del concorso de quo, nonostante gli stessi abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia di idoneità, pari a 70/100mi.

I ricorrenti, pur avendo superato la prova scritta del concorso de quo, risultando idonei ed avendo ottenuto un punteggio superiore a quello di 70/100mi, previsto dalla normativa in esame per ottenere l'idoneità, sono stati esclusi dalla successiva fase concorsuale.

Come meglio spiegato in fatto, invero, l'art. 8, comma 2, del bando di concorso prevede che “La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.”

Tale previsione si rivela ingiustificatamente restrittiva e priva di fondamento normativo, in quanto vanifica

il significato stesso della soglia di idoneità stabilita a livello nazionale, che dovrebbe costituire l'unico criterio abilitante all'accesso alla fase successiva.

Ne consegue che l'introduzione di un'ulteriore clausola selettiva – peraltro variabile in funzione del numero dei posti e dei concorrenti per ciascuna regione – comporta una palese violazione del principio di legalità, poiché altera, in peius, i criteri di selezione stabiliti dalla fonte regolamentare sovraordinata.

Non v'è chi non veda le gravi disparità di trattamento discendenti dalla scelta della p.a., con riferimento ai candidati appartenenti a diverse regioni o classi di concorso, in quanto – a parità di punteggio e di superamento della prova scritta – alcuni sono stati ammessi alla fase successiva mentre altri, come i ricorrenti, sono stati esclusi unicamente per effetto di una soglia quantitativa arbitrariamente determinata. La scelta dell'Amministrazione resistente di introdurre surrettiziamente una doppia soglia – l'una qualitativa (70/100), l'altra quantitativa (massimo triplo dei posti) – si traduce in una ingiustificata compressione del diritto dei candidati idonei alla piena partecipazione alla procedura concorsuale, sacrificando irragionevolmente il principio del favor participationis, più volte valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa.

Orbene, dal superamento di tale soglia discende, dunque, il diritto ad essere ammessi alla fase successiva, senza che ciò possa essere precluso dalla previsione di un limite quantitativo al numero degli idonei.

Preme segnalare sin d'ora che il fissare una soglia di sbarramento unica, individuando un punteggio da raggiungere per poter accedere alla fase successiva, determina (e, nei fatti, ha determinato) degli effetti, sotto il profilo del favor participationis, molto differenti rispetto all'agganciare l'ammissione alla fase successiva ad un contingente di persone che ottengono il miglior risultato.

Al contrario, a causa della richiamata procedura di contingentamento dei posti, prevista dalla lex specialis, in luogo della previsione di una soglia di idoneità "mobile", il candidato è inevitabilmente costretto ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di idoneità fissata dal bando stesso, per poter superare la prova: ciò appare, oltre che illegittimo, assolutamente irragionevole e, peraltro, in contrasto con la normativa di riferimento.

Orbene, occorre rilevare che la disposizione, ivi contenuta all'art. 8, comma 2, del bando di concorso con cui si è provveduto all'individuazione dei candidati idonei e, dunque, ammessi alla successiva prova, si pone in violazione con quanto disposto dalla normativa vigente nell'ambito del pubblico impiego, nonché con quanto previsto nel decreto n. 205 del 26 ottobre 2023 rubricato "Disposizioni concernenti il concorso per

titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

Infatti, il citato decreto prevede infatti, all'art. 8, comma 2, che "la prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100", senza far menzione di alcun criterio di contingentamento numerico.

La norma è chiara nel qualificare il punteggio minimo quale requisito sufficiente per accedere alla successiva prova orale e/o pratica.

Pertanto, appare del tutto incomprensibile – e, per di più, connotata da evidenti profili di discriminatorietà – la scelta operata dall'Amministrazione resistente di introdurre una doppia soglia di idoneità, che ha determinato una significativa compressione del numero dei candidati ammessi, pur in presenza di punteggi pienamente soddisfacenti.

Numerosi candidati, infatti, pur avendo superato la soglia minima di 70/100, non sono stati ritenuti idonei per l'accesso alla successiva fase selettiva, esclusivamente in ragione dei punteggi soglia ulteriormente e arbitrariamente determinati.

Tale scelta risulta ancor più irragionevole se si considera che, per numerose classi di concorso e regioni, le soglie minime fissate sono risultate eccezionalmente elevate, precludendo l'accesso alla fase successiva anche a candidati con punteggi di assoluto rilievo.

Peraltro, va rilevato che la scelta operata dall'Amministrazione ministeriale, odierna resistente, si discosta sensibilmente dall'impostazione del Concorso scuola PNRR 1, anch'esso disciplinato dal richiamato decreto. In quell'occasione, infatti, i candidati sono stati selezionati sulla base dell'unica soglia di sufficienza individuata, pari a 70/100mi, in assenza di qualsivoglia previsione discriminatoria.

Per i ricorrenti, invece, nonchè per tutti i partecipanti al concorso oggi impugnato, è stata introdotta una doppia soglia, palesemente in contrasto con la normativa di riferimento e di settore.

Ciò non può che comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla precedente tornata concorsuale e chi, invece, al pari dei ricorrenti, ha partecipato (superandola) alla prova scritta odiernamente censurata.

Come sopra anticipato il sistema della cd. doppia soglia, introdotto dall'Amministrazione resistente, per il concorso de quo lede grandemente la normativa nell'ambito del pubblico impiego, notoriamente, infatti: la

soglia di idoneità nelle prove scritte è fissata dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994 in 21/30 (" [...] Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.")

Elevare la soglia predetta, da parte dell'Amministrazione, come avvenuto in questo caso, significa impedire ingiustificatamente l'accesso ai successivi gradi del concorso a dei candidati che, comunque, hanno conseguito un punteggio superiore a 70/100mi.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, peraltro, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor participationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesano conformi ad una seria *ratio* giustificativa.

Invero, più volte in questi casi il TAR ha ammesso al prosieguo dell'iter concorsuale tutti i soggetti che avessero "superato" la prova concorsuale alla luce delle soglie di sufficienza normativamente previste e ha ritenuto illegittimi gli ulteriori contingentamenti numerici di sbarramento, chiarendo che "la limitazione della prosecuzione alla fase successiva del corso esclusivamente ai primi 500 candidati che abbiano riportato il voto richiesto nel bando, finisce per incidere sulla medesima *ratio* della soglia di sbarramento, ispirata ad un criterio meritocratico.

Infatti, tale ulteriore limitazione, che impedisce a coloro che si sono classificati dopo la 500° posizione di accedere alla seconda prova, fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore sottratto alla disponibilità del singolo partecipante, finendo per determinare incertezza in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per escludere dal concorso candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall'Amministrazione nel bando.

In virtù di tale ulteriore soglia di sbarramento un candidato che pure ha superato il punteggio minimo previsto potrebbe essere escluso per aver conseguito un punteggio inferiore per una assai limitata frazione di punti (anche in termini di decimi o centesimi di punto) rispetto ad altro partecipante che si è posizionato nei primi 500.

E' evidente, quindi, come tale meccanismo finisca per incidere negativamente sul criterio premiale, lodevolmente perseguito dall'Agenzia delle Entrate, facendo dipendere l'ammissione alla seconda prova da una condizione che non necessariamente costituisce indice di una migliore preparazione rispetto ad altri candidati che pure hanno riportato un punteggio superiore al minimo, ma con una differenza di punteggio

pari ad una frazione di decimi o centesimi di punto” (T.A.R. Lazio, Sez. III , sent. 27 ottobre 2016, n. 10628).

Anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in casi analoghi, ha precisato che devono essere sospese “cautelatamente le esclusioni dalle ulteriori fasi di concorso, adottate dall'Amministrazione in applicazione del doppio sbarramento previsto dal bando, di concorrenti che abbiano superato la prima prova” disponendo, pertanto, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle fasi successive, al fine di tutelare i propri prevalenti interessi (Cons. di Stato, Sez. I consultiva, 24.10.2016, n. 2193).

Ebbene, anche nel caso di cui si controverte, vale la conclusione di pari significato maturata da codesto Tribunale in un caso analogo: “a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo” (Tar Lazio, III bis, 11 gennaio 2014 n. 327).

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, in un caso analogo, ha ritenuto che debba essere revocato in dubbio la “... ingiustificata limitazione dell'accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).

Il Consiglio di Stato ha ribadito, peraltro, tale orientamento con successive e positive pronunce (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2960/2015, n. 4957/2015, n. 4773/2015, n. 4772/2015).

Orbene, l'agere amministrativo nel caso di specie si pone in contrasto con i principi richiamati in rubrica, posto che la Commissione ha precluso ingiustamente l'accesso alle successive prove a soggetti risultati idonei ai sensi della normativa richiamata in precedenza.

Alla luce del dato normativo e del citato orientamento giurisprudenziale, appare ancora più evidente che la diversa modalità di selezione oggi in esame risulta illegittima, in quanto la prova scritta è volta a selezionare i candidati più meritevoli, scremando i concorrenti, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del concorso; tuttavia, tale operazione di “sfoltimento” non può arrivare sino al punto, di fatto, di richiedere una preparazione superiore a quella normativamente prevista per superare le prove selettive.

Non è revocabile in dubbio l’illegittimità del bando impugnato, in quanto, a causa della doppia soglia di sbarramento, in spregio alla normativa di settore richiamata, i ricorrenti non sono stati ammessi alla successiva prova prevista dal concorso.

II. SULL’INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L’odierna parte ricorrente, pur avendo superato la soglia minima prevista dal Decreto ministeriale pari a 70/100mi, non è stata, però, ammessa a sostenere la successiva prova del concorso, non essendosi collocata nel contingente di posti previsto dall’art. 8, comma 2, del bando (illegittimo per le ragioni ut supra rappresentate).

L’interesse di parte ricorrente certamente sussiste in considerazione del fatto che, in caso di accoglimento dell’odierno ricorso, i ricorrenti verrebbero tutti indistintamente ammessi a sostenere le prove orali del concorso, già calendarizzate e in corso di svolgimento, come da avviso dell’Amministrazione.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l’ammissione dei ricorrenti.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati e, in riforma e/o annullamento degli stessi, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere la prova successiva de qua.

SULLA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 CPA

Il fumus boni iuris risulta dalle considerazioni che precedono. Quanto al periculum in mora, occorre evidenziare il pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente sta subendo, ora che la procedura concorsuale è in procinto di conclusione. Infatti, in data 26 giugno u.s., l’Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le graduatorie di merito dei vincitori del concorso de quo in ordine alla classe di concorso di interesse (AM30).

In assenza di un provvedimento cautelare che disponga la riammissione del ricorrente al concorso, l'esclusione risulterebbe definitiva, pregiudicando irrimediabilmente il diritto dello stesso di partecipare alla graduatoria finale di merito e alle fasi successive della procedura concorsuale.

In particolare, si sottolinea che l'ammissione con riserva e la previsione di una prova orale suppletiva rappresentano l'unica misura idonea a evitare un danno irreparabile, non potendo il ricorrente vedere rispettato il suo diritto di partecipazione alla procedura concorsuale in assenza di tali provvedimenti. L'effetto pregiudizievole sarebbe tanto più grave in quanto la pubblicazione delle graduatorie di merito, senza la riammissione del ricorrente, consoliderebbe definitivamente una situazione di ingiustizia, che non potrebbe essere sanata se non mediante l'ammissione al prosieguo del concorso, con la possibilità di sostenere una prova suppletiva che ripristini la piena equità della procedura. Inoltre, essendo già stata approvata la graduatoria finale del concorso *de quo*, le assegnazioni, in base al contingente di posti disponibili per la classe di concorso di interesse, sono già iniziate e il ricorrente rischierebbe, dunque, di subire un danno attuale e concreto, anche in considerazione del termine ultimo del **10 dicembre 2025**, previsto per il completamento delle procedure assunzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 45/2025, convertito nella legge n. 79/2025. Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e, dunque, non consentire al ricorrente di essere tempestivamente riammesso al concorso con la conseguente previsione di una prova orale suppletiva, lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chance di poter essere incluso nella graduatoria finale di merito

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha trasmesso apposita richiesta di accesso agli atti all'Amministrazione ministeriale (versata in atti), con cui ha richiesto le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, collocati nell'elenco testè gravato, attendendo riscontro.

Tuttavia, laddove Codesto Collegio non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei

soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, previa concessione delle idonee misure cautelari formulate sino ad ora, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Sul contributo unificato

Non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione della graduatoria finale del concorso, cui sono state ricollegate le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo.

In altre parole, i nuovi provvedimenti impugnati, in via derivata, sono affetti dalle medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo.

Si chiede pertanto a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Salvis iuribus,

Palermo-Roma, 25 settembre 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell